

Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2016, n. 277, S.O.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Oggetto

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e

dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto. [2](#)

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

[2](#)In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi iD.M. 2 marzo 2018.

Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies,

comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Art. 3. Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilità» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;

3) al comma 3, la lettera a) è soppressa;

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;

2) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;

3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.»;

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».

e) il Capo III è così ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilità»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;

g) all'articolo 23:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire»;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e «segnalazione»;

h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;

i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilità). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

j) l'articolo 25 è abrogato;

k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;

l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:

«all'articolo 23, comma 01»;

m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»;

w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;

x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»;

y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;

2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;

3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata è corredata da»;

4) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24,»;

2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica

della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».

Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere.».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Art. 4-bis. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana ³

In vigore dal 1 maggio 2024

1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.

3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali.

³Articolo inserito dall'art. 12, comma 12, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 12, comma 13, del medesimo D.L. n. 19/2024

Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione

In vigore dal 11 dicembre 2016

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Art. 6. Disposizioni finali

In vigore dal 2 marzo 2024

1. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 del presente decreto entro il 30 giugno 2017. [4](#)

2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia. [5](#)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[4](#)Comma così modificato dall'art. 12, comma 12, lett. b), n. 1), D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 12, comma 13, del medesimo D.L. n. 19/2024.

[5](#)Comma aggiunto dall'art. 12, comma 12, lett. b), n. 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 12, comma 13, del medesimo D.L. n. 19/2024

Allegato [38](#)

In vigore dal 1 maggio 2024

Tabella A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- **Quando la tabella indica la Comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.

- **Quando la tabella indica la SCIA**, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

- **Quando la tabella indica la SCIA unica**, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

- **Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso**, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attività edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA	<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
				D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c.1, lett d) e 7
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	<u>In caso di</u> esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	

	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
2.	<u>In caso di</u> esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
3.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
				D.Lgs. n. 114/1998,- artt. 4, c. lett. d) e 7
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.	D.Lgs. n. 114/1998,- art. 26, c. 5
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			<u>In caso di</u> attività che prevede anche un' occupazione di suolo pubblico , è necessaria la relativa concessione.	

			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq. o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP Ai VV.F.	
5.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
		SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
6.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
7.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e magazzini), inferiore a 400 mq.	Autorizzazione-Silenzo assenso (decorsi 90 giorni)	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8
8.	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
9.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzo assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	Subingresso	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

10.	in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.		voltura prevenzione incendi:	D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 69
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
11.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.4. Media struttura di vendita alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
12.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett e) e 8
	di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
	in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e			

13.	depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
14.	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzi assenso (decorsi 90 giorni) i più SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett e) e 8 D.P.R n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	

			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.		
15.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5	
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	
	in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
				Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
				Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
				Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
16.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5	

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione-Silenzio assenso	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9

17.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA	SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punto 69
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
18.	Subingresso	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punto 69
19.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1198, art. 26, c. 5

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
20.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione-Silenzio assenso, decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 69
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi , amministrativi ivi previsti	
21.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
				D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
22.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
23.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso	Comunicazione	La comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 4, c. 1, lett a) e 5, c. 11
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1
			Se l'attività di commercio all'ingrosso effettuata unitamente ad attività di commercio	

			<p>al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti</p>	
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.			D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
	a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento	a) SCIA unica	a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
	b) Subingresso	b) Comunicazione	b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
24.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
25.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11
D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1				
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	
Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.				
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.				
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
			Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	

26.	Subingresso	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			<u>In caso di attività</u> soggetta a prevenzione incendi , la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
27.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28.	Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita.	D.Lgs. n. 228/2001, art. 4
			<u>Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio</u> , occorre la relativa concessione.	Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett d), D.lgs. n. 114/1998)

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
29.	Vendita al minuto di alcolici in:			D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.	
			<p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p> <p>c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici --- (successivo a quello dell'attività).</p>	
30.	Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:			D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5
	a) esercizio di vicinato;		a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;	D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14
	b) media o grande struttura di vendita;	a) SCIA unica		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;	
		c) Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.	

			<p>La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p>	
			c) all'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'attività).	
31.	Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:			D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
	a) esercizio di vicinato;		a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7,8 e 9
	b) media o grande struttura di vendita;	a) SCIA unica	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;	D.P.R. n. 151/2011- Allegato 1, punto 3, lett.b)
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.	
		c) comunicazione	<p>La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all'Agenzia delle Dogane, è presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p>	

			<p>c) all'avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell'attività)</p> <p><u>In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</u></p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
32.	Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:			D.P.R. n. 151/2011
	a) esercizio di vicinato;		a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;	D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
	b) media o grande struttura di vendita.	a) SCIA unica		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
c) in caso di attività commerciale già avviata.	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più comunicazione		b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;	
	c) Comunicazione		c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;	

			<p>La comunicazione che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) all'avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell'attività).</p> <p><u>In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</u></p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
	Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:			D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;	D.Lgs. n. 150/2012, art. 10
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

33.	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Autorizzazione	l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46
			c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.	
			L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:	
			a) contestualmente alla SCIA;	
			b) contestualmente all'istanza;	
			c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'attività).	
			La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	
			<u>In caso di</u> "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
34.	Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e			L. n. 281/1963
				D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
				D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46

	chimico industriali destinati all'alimentazione animale in:			
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;	Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione-Silenzio assenso più SCIA	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;	
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) SCIA	c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale.	
			La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:	
			<p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) all'avvio dell'attività di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attività</p>	

			<p><u>In caso</u> “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg”, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p>	
			a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
			b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
35	Vendita di oggetti preziosi in:		a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata		
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione/silenzio-assenso	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Autorizzazione/silenzio-assenso	c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.	
			L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:	
			a) contestualmente alla SCIA;	
			b) contestualmente all'istanza;	

			<p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p> <p>L'attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.</p>	
36.	Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:			<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c. 1</p>
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18
	b) media o grande struttura di vendita;	b)Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c)Autorizzazione	c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.	
			<p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p>	

			<p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura SUAP ai VV.F.</p>	
37.	Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)			Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;	Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31

	b) media o grande struttura di vendita;	b)Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'avvio o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;	
	c) in caso di attività commerciale già avviata.	c) Autorizzazione	c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.	
			L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera:	
			a) contestualmente alla SCIA;	
			b) contestualmente all'istanza;	
			c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.	
			La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	

1.11. Forme speciali di vendita⁶

1.11.1 Vendita in spacci interni

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			D.Lgs. n. 114/1998, art. 16

				D.Lgs. n. 59/2010, art. 66
	Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a) SCIA		
38.	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
39.	Subingresso			D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
	Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi			D.Lgs. n. 59/2010, art. 66
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e trasmessa a cura del SUAP all'ASL	
40.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
41.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
	attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c. 4
	a) in esercizio di vicinato:	a)	a)	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	1. non alimentare	1. SCIA	2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria	
	2. alimentare	2. SCIA unica		
	b) in media struttura di vendita:	b)	b) e c)	
	1. non alimentare	1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)		

	2. alimentare	2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA	2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria.	
	c) in grande struttura di vendita:	c)		
	1. non alimentare	1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)		
	2. alimentare	2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA		
			<u>In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata:</u>	
			a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL;	
			b) e c) in media e grande struttura di vendita: contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
42.	Subingresso in attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:			D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
				D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
43.	Cessazione di attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
44.	Avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici			D.Lgs. n. 114/1998, art. 17
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1
	a) settore non alimentare	a) SCIA		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	

			Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	
45.	Subingresso nell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 17 e 26, c. 5
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1
	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	
46.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio *on line* (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
--	-----------	-----------------------	---	-----------------------

47.	Avvio nell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione			D.Lgs. n. 114/1998, art. 18
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1
	a) settore non alimentare	a) SCIA		D.Lgs. n. 70/2003, art. 6
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
48.	Subingresso in attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 18 e 26, c. 5
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	

			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
49.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori - alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
50.	Avvio dell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori			D.Lgs. n. 114/1998, art. 19
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 1 e 5
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a)settore non alimentare	a)SCIA		
	b)settore alimentare	b) SCIA unica	b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
		SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più comunicazione dell'elenco degli incaricati:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3
	Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori		La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura SUAP al Questore.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4

			Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.	
51.	Subingresso nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori			D.Lgs.n. 114/1998, artt. 19 e 26, c. 5
				D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5
	a) settore non alimentare	a) Comunicazione		Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
52.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA⁷

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
53.	Avvio	Autorizzazione	L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 3
				D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

54.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
				D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
55.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
56.	Avvio	Autorizzazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16
				D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
57.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1
				D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
58.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59.	Avvio	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28 c. 3
			L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regola n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
60.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

61.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
-----	------------	---------------	--	---

2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
62.	Avvio	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
			Per la notifica sanitaria non devono richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
63.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
64.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
65.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
	Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate			Regolamento n.

			<p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			<p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	
			<p><u>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico</u>, è necessaria la relativa concessione.</p>	
			<p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p>
				<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86</p>
	Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali			<p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
				<p>L. n. 447/1995, art. 8</p>
				<p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p>
				<p>D.P.R. n. 59/2013</p>

<p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p>a) Autorizzazione/silenzi assenso (60 giorni) più SCIA unica</p>	<p>a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p>	
		<p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p> <p><u>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico</u>, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
<p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>b) Autorizzazione più SCIA</p>	<p>b) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p>	
		<p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p>	

			<p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p><u>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico</u>, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p>	
66.	Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
			<p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

67.	Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate		sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			<u>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico</u> , è necessaria la relativa concessione	
	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
	Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
				L. n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:	

			<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica</p> <p><u>In caso di attività</u> che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p>b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di di impatto acustico:</p>	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	

			<p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p><u>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico</u>, è necessaria la relativa concessione</p>	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 , si applicano i regimi amministrativi ivi previsti	
68.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art 64, c. 1
			<p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

3.1 Altre attività di somministrazione

(quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
69.	Attività di somministrazione al domicilio del consumatore	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. a)
			La notifica sanitaria deve	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2

			essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti.	
70.	Avvio Ampliamento Subingresso dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	SCIA unica	SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

			<p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
	<p>Avvio Ampliamento Subingresso dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p>			<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)</p>
				<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p>
				<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

<p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p>a) SCIA unica</p>	<p>a) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p>	
		<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica</p> <p><u>In caso di attività</u> che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	

	<p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>b) SCIA condizionata</p>	<p>b) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p>	
			<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p>	

			<p><u>In caso di attività</u> che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione</p>	
			<p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p>	
			<p><u>In caso di subingresso</u>, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
71.	<p>Avvio Subingresso</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p>	<p>D.P.R. n. 235/2001, art. 2</p>
	<p>dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)</p>		<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)</p>
			<p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al RD. n. 773/1931, artt. 16, 86</p>
			<p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	<p>D.P.R. n. 917 del 22/12/1986</p> <p>Regolamento n.</p>

			<p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			<p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
	Avvio Subingresso			<p>D.P.R. n. 235/2001, art. 2</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p> <p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86</p> <p>D.P.R. n. 917 del 22/12/1986</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p>
	<p>dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p>			

	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 59/2013
			<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica</p> <p><u>In caso di attività</u> che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano regimi amministrativi ivi previsti.</p>	

	<p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>b) SCIA condizionata</p>	<p>b) SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p>	
			<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p>	
			<p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	
			<p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	
			<p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.</p>	
			<p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p>	

			<p><u>In caso di attività</u> che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p> <p><u>In caso di subingresso</u>, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
72.	Avvio Subingresso Ampliamento	Autorizzazione più SCIA	<p>Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p>	<p>D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p>
	dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non		<p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86</p> <p>D.P.R. n. 917/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)</p>

	<p>commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)</p>		<p><u>In caso di attività</u> che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	<p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
			<p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i amministrativi ivi previsti.</p>	
	<p>Avvio Subingresso Ampliamento</p>			<p>L. n. 447 del 1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>
	<p>dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004), in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali</p>			
	<p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p>	<p>a) Autorizzazione più SCIA unica</p>	<p>a) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:</p>	
			<p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p>	

			<p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.</p>
			<p><u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione più SCIA	b) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:
			<p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p>

			<p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>
			<p>L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>
			<p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>
			<p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p>
			<p><u>In caso di attività</u> che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>
			<p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>

			In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
73.	Avvio Subingresso Ampliamento	SCIA unica	SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett g)
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
	dell'attività di somministrazione nelle scuole: negli ospedali: nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63
				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	

			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	Avvio Subingresso Ampliamento			L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g)
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
				D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63
				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
				L. n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 59/2013

		<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p>	
		<p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	
		<p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	
		<p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica</p>	
		<p><u>In caso di attività</u> che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p>	
		<p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	
<p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>b) SCIA condizionata</p>	<p>b) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:</p>	

			<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.</p>	
			<p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p><u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione</p>	

			<p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p> <p><u>In caso di subingresso</u>, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
74.	Avvio Subingresso Ampliamento	SCIA unica	<p>SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett h)</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7</p>
	delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico		<p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p>	<p>D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 29 e 63</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europea e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
--	--	--	---	--

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
75.	Strutture ricettive	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
			La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 66
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
			In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	
	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività	SCIA previa concessione demaniale	La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2

76.	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande	SCIA unica previa concessione demaniale	SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
			La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86
				D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
			In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.	
	Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447 /1995, art 8
				D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica previa concessione demaniale	a) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico:	

			<p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposite allegato della SCIA unica.</p> <p>La concessione demaniale resta dalle norme del codice della navigazione.</p>	
			<p>In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.</p>	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata previa concessione demaniale	b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:	
			<p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.</p> <p>In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.</p> <p><u>In caso di subingresso</u>, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	

5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
77.	Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni			L. n. 447/1995, art. 8

	sonore			D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		Ai fini dell'impatto acustico:	
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Comunicazione	a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.	
			<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	
78.	Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica

			All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.	sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L.n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:	
			La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
			L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla	Testa unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80

79.	Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.	Autorizzazione	Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2.
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:	
			La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	

80.	Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80
			All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2,	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L.n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:		
		La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza		
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:		

			L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
	<u>In caso di</u> locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per l'attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.	
81.	Spettacolo viaggiante fino a 200 persone	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.	L.n. 337/1968
				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		<u>In caso</u> di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	L. n. 447/1995, art. 8
			D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B	
				D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione Comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:	

	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione		La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
		b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	
82.	Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.	L. n. 337/1968
			<u>In caso di</u> attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
				D.P.R.n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:	

			La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
83.	Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS(ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt 86 e 110
			Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	D.P.R n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8 D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 65

			In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
	Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autorizzazione	L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	L. n. 388/2000, art. 38 c. 1
			In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	
84.	Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).	Autorizzazione	L'istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt 88 e 110
			Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2- quater D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
			In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.	

			<p>In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
--	--	--	--	--

6.2 Esercizio di scommesse

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
85.	Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88
			L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	D.P.R. n. 151/2011
			L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	
			Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	

7 AUTORIZZAZIONE

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
86.	Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 480/2001
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75
	Autorimessa con lavaggio auto e	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico	D.Lgs. n. 152/2006, art 124 e ss.

	scarico acque		acque:	D.P.R. n. 59/2013
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA , che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75
			L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
87.	Installazione ed esercizio di nuovo impianto;	Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 gg.) più SCIA	Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 32/1998 art. 1, c. 1, 2 e 3
	Esercizio provvisorio:			D.P.R. n. 151/2011
	Aggiunta carburanti in impianti esistenti.		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
	Scarico acque, in caso di lavaggio auto	Autorizzazione	Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art 124 e ss.
				D.P.R. n. 59/2013
			In caso di presenza di lavaggio auto, l'istanza di AUA è presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
88.	Trasferimento di titolarità Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità	Comunicazione	Comunicazione per trasferimento di titolarità, subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 32/1998, art 1, c. 4, 6 e 6-bis
				D.P.R. n. 151/2011

			Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.	
			Ai fini della voltura della prevenzione incendi , la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI 9

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
89.	Esercizio di attività			L. n. 224/2012
	Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti			D.P.R. n. 558/1999, art. 10
				D.Lgs. n. 112/1998, art. 22
				L. n. 122/1992
	Con impatto acustico:			L. n. 447/1995, art. 8
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
			La SCIA Unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.	D.P.R n. 59/2013
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.	

			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
	Prevenzione incendi in caso di:	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punti 53 e 54
	a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
	b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.			
	Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg 10	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II
			L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.	
			In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
	Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269

	mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg		L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.P.R. n. 59/2013, art 7 e Allegato I, lett. a)
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	
90.	Subingresso	Comunicazione	In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP	L. n. 224/2012
	Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti		.	D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22
				D.P.R. n. 387/1994
				L. n. 122/1992
				L. n. 447/1995, art. 8
				D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
				D.P.R. n. 59/2013
	Prevenzione incendi in caso di:	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54
	a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;		Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
	b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.			

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
91.	Apertura Trasferimento di sede	SCIA		L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4
	Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)			D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2
	Apertura Trasferimento di sede	SCIA condizionata	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede dell'attività più AUA per scarico acque:</p> <p>L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.</p> <p>La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
	Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività per			D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4
92.	Attività di estetista	SCIA		<p>L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c. 1</p> <p>D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2</p>

11 PANIFICI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
--	-----------	-----------------------	---	-----------------------

93.	Apertura Trasferimento Trasformazione	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:	D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c. 2
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
	Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.		
	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno 11	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera;	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V Allegato IV, parte II
			L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)
			Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.	
			In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
	Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di		SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269

	panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno	SCIA condizionata	emissioni in atmosfera: L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	
	Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.			D.P.R. n. 59/2013	
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.				
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.				

12 TINTOLAVANDERIE

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
94.	Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica	SCIA		L. n. 84/2006
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 79
	In caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
	Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso	SCIA	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124

	domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno	condizionata	L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.P.R. n. 59/2013
			La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	
	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso 12	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	
			L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.	
			Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 275, c. 20 e parte VII, Allegato III alla Parte V
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.	
			In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Avvio dell'attività	SCIA		

95.	In caso di tipografie e litografie impatto acustico:	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico:	L. n. 447/1995, art. 8
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;			D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	D.P.R. n. 59/2013
			b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA unica.	
			L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 76	
		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.		
In caso di scarico di acque reflue industriali	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124 e ss.	
		L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.P.R. n. 59/2013	
	La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.			
	L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.			

	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg 13	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II, Allegato IV alla Parte V
			L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni è presentata al SUAP.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)
			Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.	
			In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
	Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 kg	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
			L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett b)
		La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.		
		L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.		

14 ALTRE ATTIVITA'

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
96.	Locali di stallaggio	SCIA	La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art 86 TULPS.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1, secondo periodo
				D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 4

97.	Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Comunicazione	E' necessario, prima dell'avvio delle attività, trasmettere al Comune la certificazione degli impianti.	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
98.	Autoscuole	SCIA		D.Lgs. n. 285/1992, art. 123
				D.M. n. 317/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole
99.	Scuole nautiche	SCIA		D.Lgs. n. 171/2005, art. 42.
100.	Centri di revisione di veicoli a motore	Autorizzazione più SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.Lgs. n. 285/1992, art. 80, c.8
				D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, c. 3
				D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
101.	Facchinaggio	SCIA	La SCIA va presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di commercio, o direttamente alla Camera di commercio.	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3
				L. n. 57/2001, art. 17
				D.M. 221/2003
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 72
102.	Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per le industrie insalubri che va resa nell'ambito della SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934
				Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94
				D.P.R. n. 317/1996 (Registrazione all'anagrafe animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice Aziendale)

			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Esercizio di una stalla di sosta	Autorizzazione	L'istanza è presentata al Comune competente.	D.P.R. n. 320/1954 art. 17
103.	Impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione	SCIA	La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3
				D.P.R. n. 558/1999, art. 7
				D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, lett. b)
				D.M. n. 274/1997
				L. n. 82/1994
104.	Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, micronido, nido aziendale, ecc)	Autorizzazione (se prevista da legge regionale)	Autorizzazione del Comune su parere dell'ASL.	Norme regionali
			<u>In caso di</u> un asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	Regolamentazione comunale D.P.R. 151/2011 - Allegato I, punto 67
105.	Agenzie di pubblici incanti Agenzie matrimoniali Agenzie di pubbliche relazioni	Comunicazione	La comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 1-5
106.	Agenzie di recupero stragiudiziale del crediti	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c.6
107.	Altre agenzie d'affari	Comunicazione	La Comunicazione è presentata al SUAP	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115
				D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

SEZIONE II - EDILIZIA

La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell'apposita colonna l'eventuale concentrazione di regimi.

Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi.

In particolare, nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell'apposita colonna è indicato "CILA e SCIA più autorizzazioni" o "SCIA unica", anziché SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall'esigenza di contemplare in un unico prospetto "comunicazioni" con diversa denominazione (la CILA, appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia "condizionata" del titolo, anche per le fattispecie in questione.

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)
2.	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)

3.	<p>Manutenzione straordinaria (leggera) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p>	CILA 14	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis
	<p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non alterino la volumetria complessiva degli edifici e - non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso - non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio - non riguardino le parti strutturali dell'edificio 			
4.	<p>Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p>	SCIA 15	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)
	- Opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio			

5.	<p>Restauro e risanamento conservativo (leggero) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.</p>	CILA 16	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett c), art. 6-bis,
6.	<p>Restauro e risanamento conservativo (pesante)</p>	SCIA 17		D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1,lett. e), art. 22, c. 1, lett. b)
	<p>Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio</p>		Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	
7.	<p>Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera"</p>	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)

	<p>Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.</p>			
	<p>Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.</p>			
	<p>Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.</p>			
	<p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p>			
	<p>- non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che</p>			
	<p>- non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante:</p>			
	<p>1. non aumenti il volume complessivo</p>			
	<p>2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati</p>			

	3. non modifichi i prospetti dell'edificio			
	4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico			
	Intervento di demolizione e ricostruzione:			
	- stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica			
	- stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs. n. 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale)			
	- senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.			
8.	Ristrutturazione (cosiddetta "pesante") Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione	Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. c), 20 e 23, c 01 lett. a)

	urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:		Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	
	- non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente			
	- e comportino:			
	1. aumento del volume complessivo			
	2. modifiche al prospetto dell'edificio			
	3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico			
9.	Nuova costruzione di manufatto edilizio	Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1 lett. e.1) e 20
	Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	

10.	Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo	SCIA alternativa all'autorizzazione	Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.	D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b)
	<p>Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.</p>		<p>Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2.</p>	
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:			
	- siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo			
	- che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive			

11.	Ampliamento fuori sagoma	Autorizzazione 18 / silenzio-assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001. artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20
	Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
12.	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria	Autorizzazione 19 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20
	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
13.	Realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.	Autorizzazione 20 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20
	Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la			

	trasformazione in via permanente di suolo inedificato.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
14.	Torri e tralicci	Autorizzazione 21 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3. c. 1, lett. e.4) e 20
	Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
15.	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi	Autorizzazione 22 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5) e 20
	Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili			

	<p>- che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee</p>			
	<p>- che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</p>			
16.	<p>Manufatti leggeri in strutture ricettive</p> <p>Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>	Attività libera	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5)</p>
	<p>- che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</p>			
17.	<p>Realizzazione di pertinenze</p> <p>Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>	<p>Autorizzazione 23 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 20</p>

	- che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero		conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
	- che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.			
18.	Depositi e Impianti all'aperto	Autorizzazione 24 / silenzio-assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20
	Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedificato.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
19.	Nuova costruzione (clausola residuale)	Autorizzazione 25 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20
	Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001.		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia.			
	Ristrutturazione urbanistica		Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad	

20.	Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.	Autorizzazione 26 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett f) e 20
			L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
21.	<p>Eliminazione delle barriere architettoniche</p> <p>Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero 	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)
	<ul style="list-style-type: none"> - di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio 			
22.	<p>Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)</p> <p>Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero - di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio 	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis
	Attività di ricerca nel sottosuolo			

23.	<p>Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>- che siano eseguite in aree esterne al centro edificato</p>	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)
24.	Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d)
25.	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e)
26.	Opere contingenti temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.	Comunicazione	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bfs)
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee			
	- Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità			

	- e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni			
27.	Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-ter
28.	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett e-quater)
29.	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3).	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett e-quinquies)

30.	<p>CILA (Clausola residuale) Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>	CILA 27	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art 6-bis, c. 1
	<p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>			
	<p>- interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001.</p>			
31.	<p>Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato)</p>	CILA 28	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
	<p>Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.</p>			
	<p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p>			
	<p>- che siano eseguite in aree interne al centro edificato</p>			
32.	<p>Movimenti di terra non inerenti all'attività agricola</p>	CILA 29	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
	<p>Movimenti di terra. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p>			

35.	Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.	SCIA	interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge;			
	Varianti in corso d'opera che			
	- non incidono sui parametri urbanistici			
	- non incidono sulle volumetrie			
	- non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia			
	- non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni			
	- non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire			
36.	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali	SCIA (anche a fine lavori)	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.	D.P.R. n. 308/2001, art. 22, c. 2-bis

	Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.			
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale			
37.	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali	Autorizzazione 31 /	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis
	Varianti a permessi di costruire.	silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001		
	Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
	- che configurano una variazione essenziale			
38.	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico	Autorizzazione 32 /	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23--bis, c. 4
	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro	silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001		

	storico, fino all'assunzione di tale delibera		L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
39.	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica	Autorizzazione/	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2
	Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.	silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	- Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,			
	- tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate;			
	a) residenziale;			
	a-bis) turistico-ricettiva;			
	b) produttiva e direzionale;			
	c) commerciale;			
	d) rurale.			
40.	Permesso di costruire in sanatoria		Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono	D.P.R. n. 380/2001, art. 36

	<p>Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</p>	<p>Autorizzazione</p>	<p>necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.</p>	
<p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>	<p>Interventi edilizi</p>		<p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	
<p>- realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa;</p>	<p>- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda</p>			
<p>41.</p>	<p>SCIA in sanatoria</p>	<p>SCIA</p>		<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2.</p>
	<p>Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</p>			
<p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>	<p>Interventi edilizi</p>			
<p>- realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa,</p>				

- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione			
---	--	--	--

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
43.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3- Allegato I, attività categorie B e C
44.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	Autorizzazione più autorizzazione/silenzio-assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
45	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146

46.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010
47.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	Autorizzazione più SCIA	La segnalazione deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato al modulo per la presentazione della relativa istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
48.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 94
49.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22

50.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
51.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. n. 523/1904
			<p>(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.)</p> <p>All'art. 49 cod. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili", è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 8</p> <p>Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49</p>

52.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	<p>rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di <i>facile rimozione</i> (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...).</p>	<p>D.Lgs. n. 42/2004, art. 142,</p>
			<p>L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto <i>autonomo</i> e <i>presupposto</i> tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.</p>	
			<p>È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.</p>	

53.	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
54.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13
55.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 357/1997, art. 5
56.	Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed	<p>Autorizzazione più</p> <p>a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)</p>	<p>La documentazione o l'istanza devono essere presentate, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del</p>	<p>D.P.R. n. 120/2003</p> <p>L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6</p>

	infrastrutture, nonché domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico	b) Autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.	D.P.R. n. 227/2011
57.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Autorizzazione più Comunicazione asseverata	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire.	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
58.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Autorizzazione più Comunicazione	La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.2 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 10
				D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
60.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	CILA/SCIA più autorizzazione /silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5
				D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis

61.	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
62.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 139/2010
63.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA unica	La segnalazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
64.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 94
65.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
66.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923

67.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904
68.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	CILA/SCIA più autorizzazione	<p>(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.)</p> <p>All'art. 49 cad. nav. dal titolo "devoluzione di opere non amovibili", è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere "non amovibili" restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di <i>facile rimozione</i> (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...).</p> <p>L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto <i>autonomo e presupposto</i> tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.</p> <p>È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.</p>	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. 42/2004, art. 142

69.	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
70.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13
71.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	CILA/SCIA più autorizzazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
72.	impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)	a) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
		b) CILA/SCIA più autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
73.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	SCIA Unica	La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica.	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c. 1

74.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	SCIA Unica	La comunicazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica.	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99
-----	--	------------	--	----------------------------

1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
75.	Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
76.	Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	Autorizzazione /Silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
77.	Interventi edilizi che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
78.	Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 139/2010
79.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità	SCIA	La segnalazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
80.	Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 94

81.	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
82.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
83.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904
84.	Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. 42/2004, art. 142
85.	Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
86.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	L. n. 394/1991, art. 13
87.	Interventi nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
88.	Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)	La comunicazione o l'istanza sono presentate allo sportello unico	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6

		b) autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)	del Comune	D.P.R. n. 227/2011
89.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Comunicazione asseverata	La comunicazione asseverata è presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
90.	Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Comunicazione	La comunicazione è presentata allo sportello del Comune	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
91.	Agibilità	SCIA		D.P.R. n. 380/2001, art. 24
	Ai fini dell'agibilità, la segnalazione è presentata con riferimento ai seguenti interventi:			
	a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;			
	c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.			
92.	Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica	Comunicazione asseverata		D.P.R. n. 380/2001, art. 65
93.	Comunicazione di fine lavori	Comunicazione		D.P.R. n. 380/2001
94.	Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Comunicazione		D.P.R. n. 462/2001, artt. 2 e 5
95.	Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore	Comunicazione		D.P.R. n. 162/1999, art. 12

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
96.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza:	Autorizzazione		D.Lgs. n. 387/2003, art. 12
	- Eolico > 60 kW			
	- Fotovoltaico > 20 kW			
	- Biomasse > 200 kW			
	- Biogas > 250 kW			
	- Idroelettrico e geotermico > 100 kW 33			
97.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia	SCIA 34	I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg dalla presentazione	D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5
98.	Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	Comunicazione 35		D.Lgs. n. 28/2011, art. 6, c. 11
99.	Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 1
	i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;			
	b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;			
	c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.			
	Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:			D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 2

100.	i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;	Comunicazione		D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1
	i.. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.			
101.	Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici.	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5 D.P.R. n. 380/2001 ³⁷ , art. 6
102.	Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora	Autorizzazione/silenzio assenso		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. a)
103.	Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di microgenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, a 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99,	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis
104.	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi	Autorizzazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. b)
105.	Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Comunicazione asseverata		D.P.R. n. 380/2001, art. 125

SEZIONE III - AMBIENTE**1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale**

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o più attività elencate all'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis
	Rinnovo/Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni esistenti			D.Lgs. n. 152/2006, art. 29- <i>octies</i>
2.	Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di A.I.A.	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29- <i>nonies</i> c.1
3.	Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29- <i>nonies</i> , c. 4

1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA:	Autorizzazione	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA.	D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III
	- elencati agli allegati II e III alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006;			D.M. n. 52/2015
	- elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente;			

4.	<p>- modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente;</p>		<p>Per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90 nell'ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera o intervento</p>	
	<p>- elencati all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 qualora si tratti di opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394</p>			
	<p>- elencati nell'allegato IV, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome", l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente.</p>			
5.	<p>Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA:</p> <p>- elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;</p> <p>- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;</p>	Autorizzazione	<p>Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità comprende, se necessario, la Valutazione di Incidenza di cui all'art 5 del DPR 357/97</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III, art. 20 D.M. n. 52/2015</p>

- elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome";			
---	--	--	--

1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
6.	Realizzazione di impianti non soggetti ad AIA e/o a VIA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi;	Autorizzazione	È fatta salva la possibilità, per il gestore, di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggetta solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale	D.P.R. n. 59/2013, art. 3
	a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
	b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;			
	c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
	d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
	e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;			
	f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;			
	g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.			

7.	Modifica sostanziale di impianto AUA	Autorizzazione		D.P.R. n. 59/2013, art. 6
	Rinnovo dell'AUA			D.P.R. n. 59/2013, art. 5
8.	Modifica non sostanziale di impianti AUA	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.P.R. n. 59/2013, art. 6

1.4. Emissioni in atmosfera

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
9.	- Installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera	Autorizzazione	Nell'ipotesi di avvio di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, l'autorizzazione comprende la comunicazione al Comune che può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
	- trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera			R.D. n. 1265/1934, art. 216
	- modifica sostanziale di uno stabilimento esistente			
	- rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera			
10.	Messa in esercizio dello stabilimento	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 6
11.	Modifica non sostanziale dello stabilimento	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 8
12.	- Installazione	Autorizzazione /Silenzio assenso	Nel caso di impianti o attività in deroga sottoposti ad AUA, l'autorizzazione può o deve essere acquisita nell'ambito dell'AUA. Nei casi di impianti o stabilimenti in deroga soggetti a VIA e/o AIA, questo titolo è acquisito nell'ambito del procedimento di VIA o di AIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II dell'Allegato IV alla Parte V
	- modifica di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività in deroga elencati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 per i quali sono previste autorizzazioni di carattere generale			D.P.R. n. 59/2013, art. 7 - Allegato I

1.5. Gestione rifiuti

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
13.	Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all'articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014:	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 212
	a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;			D.M. n. 120/2014, art. 15
	b) categoria 2-bis; produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
	c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;			
	d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;			
	e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;			
	f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;			
	g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;			

	h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;			
	i) categoria 9: bonifica di siti;			D.Lgs. n. 152/2006, art. 212, c. 5
	l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.			D.M. n. 120/2014, art. 16, lett a), b), c)
	Iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata per:			
	- aziende speciali, consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni			
	- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché di produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno			
	imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65			
14.	Rinnovo dell'iscrizione all'Albo			D.M. n. 120/2014, art. 22
	Prosecuzione delle attività in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificati UNI EN ISO 14001.	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1 D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3
15.	Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 208

	Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.		Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell'art. 14, c. 4, Della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell'impianto.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 19
	Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.		Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 è compresa e sostituita dall'AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 12
	Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti			D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15

1.6. Inquinamento acustico

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
16.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Autorizzazione		L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
17.	Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.	Comunicazione		L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
18.	Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di:			
	a) scuole e asili nido			

	b) ospedali			
	c) case di cura e di riposo	Comunicazione		L. n. 447/1995, art. 8, c. 3
	d) parchi pubblici urbani ed extraurbani			
	e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art 8 della L. n. 447/1995.			
19.	Svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, anche in deroga ai valori limite.	Autorizzazione		L. n. 447/1995, artt. 4 e 6

1.7. Scarichi idrici

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
20.	Nuovo Scarico di acque reflue industriali recapitante e rinnovo	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, artt 124-125
	- in rete fognaria pubblica			
	- in corpo idrico superficiale o sul suolo			
21.	- Trasferimento dell'attività	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
	- Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento			
	- Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento			
	da cui derivi uno scarico di acque reflue avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente			
22.	- Trasferimento dell'attività			
	- Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento			
	- Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
	da cui derivi uno scarico di acque reflue non avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente			

23.	Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitante	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 8
	- in rete fognaria pubblica			
	- in corpo idrico superficiale o sul suolo			
24.	Smaltimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 107, c. 3
25.	Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 165, c. 2
26.	Scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi.	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 104, c. 5
				D.M. 28 luglio 1994

1.8. Dighe

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
27.	Operazioni di invaso, sghiaimento, sfangamento e manovra degli scarichi delle dighe	Autorizzazione /Silenzio assenso	Qualora l'invaso artificiale o la diga siano ricompresi in un sito natura 2000 o in sua prossimità, è necessario sottoporre il progetto a valutazione di incidenza (V.Inc.A) ai sensi dell'art 5 del dpr 357/97 e s.m.i. In tale caso è necessario procedere ad autorizzazione espressa in ragione delle previsioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".	D.Lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2 e 3

1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28.	Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo	Autorizzazione /Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 166, c. 1
29.	Immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1, lett. a) e 2 D.M. n. 173/2016

30.	Immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale	Autorizzazione	Sono esclusi i nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1 e 3
31.	Movimentazione dei fondali marini connessa all'attività di posa in mare di cavi e condotte	Autorizzazione	Nel caso di cavi e condotte sottoposti a Via, l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali è acquisita nell'ambito del procedimento di VIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 5 e 5-bis
32.	Ripristino, senza aumenti di cubatura, delle opere immerse in mare	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109
33.	Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento reflui	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 110
34.	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 112, c. 1
				D.l. n. 5046/2016

Tabella B.I

Artigianato - elenco attività [36](#)

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
1.	Addobbatore per feste e cerimonie	Attività di realizzazione di composizioni con palloncini o altro materiale, gadget, manufatti o simili in carta, tessuto e cartone	- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
2.	Allestitore di stands	Attività di montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni	43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
	Artigiano edile / Carpentiere / Muratore / Scavatore /		- 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

3.	Operatore di movimento terra	Attività di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di tutti i tipi di edifici residenziali (case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici multipiano) e non residenziali (fabbricati a uso industriale - ad es. fabbriche, officine, capannoni -, ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi)	- 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile	
			- 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)	
			- 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.	
			Attività di demolizione e di preparazione del cantiere edile, di trivellazione e perforazione e movimento della terra per diversi usi	- 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione (coperture ecc.)
			Attività di realizzazione di piccoli lavori edili cimiteriali, installazione di caminetti, costruzione di sottofondi per pavimenti	
	Attività di realizzazione di			
		coperture, quali: costruzione e copertura di tetti, installazione di grondaie e pluviali		
4.	Attacchino	Attività di volantinaggio e/o affissione di manifesti	82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.	
5.	Cestaio	Attività di fabbricazione e riparazione di ceste e oggetti in vimini e di altri prodotti in materiale da intreccio: stuoie, divisori, contenitori ecc.	16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	
6.	Disegnatore grafico (Graphic designer)	Attività di disegno grafico di pagine web, grafica pubblicitaria, illustratore	74.10.2 Attività dei disegnatori grafici	
7.	Imbianchino / Tinteggiatore / Pittore edile/ Intonacatore / Decoratore	Attività di: intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura; tinteggiatura interna ed esterna di edifici; verniciatura di strutture di genio civile; verniciatura di infissi già installati; pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici; applicazione di stucchi ornamentali	- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura	
			- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri	
			- 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri	

8.	Organizzatore di corsi professionali	Attività di organizzazione di: corsi di formazione in informatica; corsi di formazione per chef, albergatori e ristoratori; corsi di formazione per estetisti e parrucchieri; corsi di formazione per riparazione di computer; corsi di primo soccorso, antincendio,	85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
		rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
9.	Piastrellista / Posatore / Pavimentista	Attività di: posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati; trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura eccetera; realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento ecc.	43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
10.	Ponteggiista / Operatore di edilizia acrobatica	Attività di montaggio e smontaggio di ponteggi per l'edilizia e di edilizia aerea e acrobatica senza l'ausilio di ponteggi	- 43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.
11.	Prestatore di servizi informatici multimediali	Attività di servizi tecnici di informatica	- 62.09.01 Configurazione di personal computer
			62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.
12.	Produttore di software non connesso all'edizione	Attività di scrittura, modifica, verifica, documentazione e assistenza di software; progettazione della struttura e dei contenuti e/o compilazione dei codici	- 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione
		informatici necessari per la creazione e implementazione di: software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione di software (inclusi gli aggiornamenti) database, pagine web - personalizzazione di software	
		Attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, accessori per l'abbigliamento; rifinitura (attacco di bottoni, taglio di fili in avanzo, ripulitura dei capi di abbigliamento)	- 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

13.	Sarto / Modista / Modellista		- 14.14.00 Confezione di camicie, T- shirt, corsetteria e altra biancheria intima
		Attività di modifica e riparazione di articoli di vestiario	- 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
			- 95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
14.	Spazzacamino	Attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video-ispezione del camino)	- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
15.	Tecnico audio video e luci	Attività di supporto a manifestazioni, eventi e cerimonie	90.02.09 Altre attività di supporto alle manifestazioni artistiche
16.	Vetrinista / Visual merchandise	Attività di allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione; ideazione di stand e altre strutture e spazi espositivi	- 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
		Attività di consulenza sulla disposizione dei prodotti all'interno del punto di vendita	- 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

Tabella B.II**Artigianato - elenco attività 36**

N.	Attività	Descrizione	- Codici ATECO pertinenti all'attività
			- 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette

17.	Biciclettaio	Attività di fabbricazione artigianale, montaggio, manutenzione e riparazione di biciclette e altri mezzi sportivi non motorizzati	- 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
18.	Calzolaio / Creatore di calzature su misura	Attività di riparazione di stivali, scarpe, valigie e articoli simili	- 15.20.10 Fabbricazione di calzature
		Attività di fabbricazione di calzature su misura, di qualsiasi materiale, stampaggio incluso	- 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
19.	Ceramista	Attività di fabbricazione di vasellame e di altri articoli di uso domestico e da toletta di ceramica, statuette e altri articoli ornamentali di ceramica, ceramica artistica e tradizionale	23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
20.	Coltellinaio / Affilatore / Arrotino	Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di: articoli di coltelleria e posateria: coltelli, forchette, cucchiari ecc.; altri articoli di coltelleria: mannaie e scuri, rasoi e lame, forbici e sfoltritrici per capelli; sciabole, spade, baionette ecc. Attività di affilatura di coltelli e forbici, lame e seghe	- 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria e armi bianche
			- 33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
			- 95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
21.	Corniciaio	Attività di fabbricazione di cornici per specchi, fotografie e/o tele da pittura	16.29.40 Laboratori di cornici

22.	Costruttore di strumenti musicali / Riparatore di strumenti musicali / Accordatore	Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di strumenti musicali: a corda; a corda con tastiera, inclusi i pianoforti automatici; organi a canne con tastiera, inclusi armonium e strumenti simili a tastiera ad ance metalliche libere; fisarmoniche e strumenti simili, incluse le armoniche a bocca; strumenti musicali a fiato; strumenti musicali a percussione; scatole musicali, orchestrion, organi a vapore ecc.; parti e accessori per strumenti musicali: metronomi, accordatori, diapason, schede, dischi e rulli per strumenti meccanici automatici ecc.; fischietti, corni di richiamo e altri strumenti di richiamo e di segnalazione a bocca	- 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
			- 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
23.	Creatore di articoli di bigiotteria	Attività di: fabbricazione di gioielleria in metalli non preziosi (non soggetti alla licenza del Questore, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773): posateria, vasellame, pentole, articoli da toletta, articoli per ufficio o da scrittoio, oggetti religiosi ecc., e/o di articoli tecnici o di laboratorio in metalli non preziosi (esclusi strumenti o parti di essi): crogiuoli, spatole, anodi per galvanostegia ecc., e/o di cinturini e bracciali per orologi, polsini e portasigarette in metalli non preziosi, e/o di bigiotteria o imitazione di gioielleria: anelli,	- 32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
			braccialetti, collane e articoli di gioielleria simili; incisione personalizzata di oggetti in metalli non preziosi; incastonatura di pietre non preziose
24.	Fabbro / Ramaio / Tornitore del metallo	Attività di fabbricazione e/o riparazione e manutenzione di oggetti in ferro, rame o altri metalli	- 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
			- 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame e altri metalli
			- 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
			- 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
			- 16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
			Attività di fabbricazione (anche al tornio) e/o riparazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio,

25.	Falegname / Ebanista / Tornitore del legno	quali mobili, complementi d'arredo, oggetti di arredamento, fogli da impiallacciatura, pannelli a base di legno, pavimenti artigianali in parquet assemblato, porte e finestre in legno (escluse porte blindate), pallets e contenitori in legno per trasporto, e altri prodotti in legno, stand e strutture simili per convegni e fiere, altri elementi in legno e di	<p>- 16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)</p> <p>- 16.23.21 Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno</p> <p>- 16.23.22 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia</p>
		falegnameria per l'edilizia	<p>(esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)</p> <p>- 33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto</p> <p>- 33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno n.c.a.</p> <p>- 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento</p>
26.	Gastronomo / Rosticciere / Friggitore	Attività di preparazione e vendita di arrosti, cibi, anche fritti, e pasta fresca. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.	- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
27.	Gelatiere	Attività di preparazione e vendita di gelati. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222	56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

28.	Giocattolaio	Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di bambole e di vestiti, parti ed accessori per bambole, animali giocattolo, giocattoli a ruote destinati a essere montati, inclusi i tricicli, strumenti musicali giocattolo	32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
29.	Magliaio	Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di tessuti a maglia, pullover, cardigan, articoli di	- 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
			- 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
		calzetteria e altri articoli simili a maglia Attività di rimagliatura, trapuntatura di tessuti	14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia
30.	Marmista	Attività di taglio, modellatura e finitura di pietre grezze estratte da cave e in uso nell'edilizia, nei lavori stradali, nella costruzione di tetti eccetera; attività di fabbricazione di mobili (o parti di essi) in pietra	- 23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
31.	Mosaicista	Attività di lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico per diversi usi in edilizia	- 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
32.	Ombrellaio	Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio o bastoni-sedile	- 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
33.	Operatore di studio di registrazione discografica	Attività di registrazione sonora, inclusa la registrazione su nastro (ossia, non dal vivo) di programmi radiofonici	- 59.20.30 Studi di registrazione sonora
34.	Orologiaio	Attività di fabbricazione e/o riparazione di orologi e di loro parti, quali casse e custodie di materiali non preziosi; ingranaggi, cronometri eccetera; attività di riparazione di gioielli	- 95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli
			- 26.52.00 Fabbricazione di orologi
35.	Parruccaio	Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di parrucche, barbe e sopracciglia finte	32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

36.	Pasticciere	Attività di preparazione e vendita di prodotti di pasticceria, dolci, torte e biscotti. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.	- 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
37.	Pizzaiolo	Attività di preparazione e vendita di pizze da asporto. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222	- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
38.	Restauratore	Attività di conservazione, restauro e riparazione di creazioni artistiche e letterarie	33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature n.c.a.
			- 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
39.	Rilegatore / Legatore di libri	Attività di: legatoria, preparazione dei campioni e servizi successivi a supporto delle attività di stampa (ad es. legatura e finissaggio di libri, opuscoli, riviste, cataloghi ecc., tramite piegatura, taglio e rifilatura, assemblaggio, cucitura a filo refe, brossura, taglio e adattamento di copertine, incollatura, fascicolatura, imbastitura, impressione in oro, rilegatura a spirale e a punto metallico); rilegatura e finissaggio di carta e cartone stampati, tramite piegatura, stampigliatura,	- 18.14.00 Legatoria e servizi connessi
		foratura, fustellatura, goffratura, incollatura, laminatura; servizi finalizzati alla corrispondenza: personalizzazione, imbustamento e preparazione alla spedizione; altre attività di finissaggio quali: fustellatura, stampigliatura e copia in Braille	
40.	Riparatore di elettrodomestici e apparecchi elettronici	Attività di manutenzione e riparazione di computer, periferiche, telefoni di tutti i tipi, altre apparecchiature per le comunicazioni, prodotti elettronici di consumo audio e video, elettrodomestici e articoli per la casa e il giardinaggio	- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
			- 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
			- 95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

			- 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
			- 95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio
41.	Riparatore di macchinari e utensili	Attività di riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, utensileria ad azionamento manuale, macchine di impiego generale, forni, fornaci e bruciatori, macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori), attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, altre macchine di impiego generale, altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, altre macchine per impieghi	- 33.11 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo
			- 33.12 Riparazione e manutenzione di macchinari
			- 95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a.
		speciali (incluse le macchine utensili), apparecchi per uso domestico non elettrici e altri beni per uso personale e per la casa	
42.	Serramentista / Produttore di casseforti	Attività di fabbricazione, posa in opera, manutenzione e riparazione di porte, finestre e loro telai, infissi, imposte e cancelli in metallo, pareti divisorie in metallo da fissare al pavimento, e/o di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	- 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
			- 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
			- 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
			- 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

			- 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.	Stiratore (senza attività di tintolavanderia e senza mercerizzazione)	Attività di apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, sanforizzazione di tessili e di articoli tessili, inclusi gli articoli di vestiario; pieghettatura di tessuti e lavori simili; stiratura, applicazione di etichette su capi di abbigliamento, piegatura	- 13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
44.	Tappezziere	Attività di creazione/ riparazione di imbottiture e rivestimenti di stoffa, pelle o altri materiali per mobili imbottiti come divani, poltrone, sedie, interni di auto e veicoli, barche, ovvero di rifinitura e imbottitura di pareti con carta e stoffe	- 95.24.02 Laboratori di tappezzeria
45.	Vetraio	Attività di posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri ecc., e/o di riparazione di articoli in vetro	- 33.19.03 Riparazione di articoli in vetro
			- 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

6 La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, è soggetta regimi indicati alla sottosezione 1.10.

7 La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai indicati alla sottosezione 1.10.

8 Le attività di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di “industria insalubre” di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attività.

9 Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attività.

10 La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

11 La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

12 La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

13 La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

14 Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.

15 Vd. Nota n. 9.

16 Vd. Nota n. 9.

17 Vd. Nota n. 9.

18 Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano

comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44. In alternativa al permesso di costruire è ammessa la SCIA in caso di interventi di cui all'articolo 23 comma 01, lettere b) e c).

19 Vedi nota n. 13.

20 Vedi nota n. 13.

21 Vedi nota n. 13.

22 Vedi nota n. 13.

23 Vedi nota n. 13.

24 Vedi nota n. 13.

25 Vedi nota n. 13.

26 Vedi nota n. 13.

27 Vedi nota n. 9.

28 Vedi nota n. 13.

29 Vedi nota n. 13.

30 Vedi nota n. 13.

31 Vd. nota n. 13.

32 Vd. nota n. 13.

33 Salvo che non rispettino le condizioni di cui al paragrafo 12.7 del DM sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 nel qual caso, se con potenza fino a 200 kW, fanno una mera comunicazione.

34 Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di tale procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica

35 Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

36 Per le attività indicate nelle tabelle, a seconda delle caratteristiche dell'attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l'eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell'apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio. A titolo esemplificativo:

- in caso di scarichi idrici, è necessario verificare l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di dichiarazione di assimilazione agli scarichi idrici domestici;

- in caso di emissioni in atmosfera, è necessario verificare se l'attività rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativo all'autorizzazione cosiddetta "in deroga" alle emissioni in atmosfera e, in particolare, se sia riconducibile all'elenco di impianti e attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla parte V del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero se rientri nell'autorizzazione ordinaria alle emissioni di cui all'articolo 260 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con conseguente obbligo di autorizzazione unica ambientale (AUA);

- è necessario verificare l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di adempimenti in materia di impatto acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 22);

- in caso di detenzione o impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) è necessaria la SCIA per la prevenzione degli incendi.

Per le attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti e bevande è sempre necessario presentare la notifica sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Resta fermo che la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che

comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) sono soggette alla SCIA per la prevenzione degli incendi.»

37NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «D.P.R. n. 380/2011».

38Allegato così modificato dall'art. 12, comma 12, lett. c), D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 12, comma 13, del medesimo D.L. n. 19/2024